

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1745 del 17/04/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 intestata a ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi, sala macchine e palazzina custode, sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio e REVOCA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 intestata a ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1795 del 16/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette APRILE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 intestata a ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi, sala macchine e palazzina custode, sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio e REVOCA Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 intestata a ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi, sala macchine e palazzina custode, sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 con Atto Prot. Com.le 3792;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata ricomprende:

- l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione) e relativi Allegati;

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”* rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 con Atto Prot. Com.le 3788;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata ricomprende:

- l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione) e relativi Allegati;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 30/10/2018, acquisita al Prot. Com.le 4888 e da Arpae ai PG/2019/68858-68873-68874 del 02/05/2019, da **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.** nella persona di Alberto Strada in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017, con riferimento a:

- introduzione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la attività 39. “Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque” di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata alla Provincia di Forlì-Cesena in data 29/08/2012;
- introduzione di una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la attività 29. “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi;
- parziale modifica dello schema fognario esistente per lo scarico delle acque di condensa compressori;
- scarico acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne;
- emissioni acustiche;

Tenuto conto che con tale domanda di modifica si chiede inoltre di accorpate le due autorizzazioni succitate (DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 e DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017) comprendenti gli scarichi di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione), in quanto relative a *“fabbricati diversi ma ricadenti nello stesso complesso immobiliare”*;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5775 del 20/05/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/79581, formulata dal SUAP del Comune di Santa Sofia ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera e richiesta precisazioni in merito agli scarichi;

Visto che in data 18/07/2019, a seguito di concessione proroga, la ditta ha prodotto documentazione integrativa, acquisita da Arpae al PG/2019/114571, con la quale:

- si chiede di ricomprendere nella domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale anche il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la specifica documentazione (Scheda C "Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"), in sostituzione di quanto richiesto in sede di trasmissione di istanza ovvero dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. 152/2006;
- si conferma il proseguimento senza modifiche delle attuali modalità di scarico acque reflue domestiche, senza convogliamento nelle stesse delle acque di condensa dei compressori linea aria di servizio, che continueranno ad essere smaltite periodicamente come rifiuto liquido;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento è stato relazionato in merito all'esclusione da quanto disposto dalla D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/2006 in materia di acque reflue meteoriche e dilavamento di aree esterne, relativamente alle operazioni svolte (transito mezzi e parcheggio) nei piazzali scoperti di pertinenza dell'insediamento in esame.

Dato atto pertanto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 9757 del 05/09/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/137281, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che in data 12/09/2019, con nota Prot. Com.le 10004, acquisita da Arpae al PG/2019/140567, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 14/10/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 11337e da Arpae al PG/2019/157143;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 1459 del 06/02/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/19963 del 07/02/2020 ove il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Santa Sofia, visto il parere favorevole espresso da Arpae ST, ha preso atto dello stesso e di quanto dichiarato dal Dott. Michele Casadio nella Valutazione di impatto acustico. Resta fermo che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (art. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 17/12/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:

39. *“Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque”*

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Santa Sofia e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena in data 29/08/2012, acquisita al protocollo provinciale n. 83694 del 30/08/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover:

- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi, sala macchine e palazzina custode, sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017, come segue:

- **viene ricompreso l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio e pertanto viene introdotto l'Atto Comunale e Relativi Allegati di cui alla n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017, parti integranti e sostanziali del presente atto, riferiti all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo del Centro Operativo e foresteria medesimi;**
- **introduzione dell'Allegato A “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: Resta fermo che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (art. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio;**

- **revocare**, causa accorpamento con la Determinazione n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”* rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 con Atto Prot. Com.le 3788.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Santa Sofia, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi, sala macchine e palazzina custode, sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017, **come segue**:
 - **viene ricompreso l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio e pertanto viene introdotto l'Atto Comunale e Relativi Allegati di cui alla n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017, parti integranti e sostanziali del presente atto, riferiti all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo del Centro Operativo e foresteria;**
 - **introduzione dell'Allegato A “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione della seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: Resta fermo che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale (art. 3, 4 del DPR 14/11/1997), nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.**
2. **Di revocare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria sito in Comune di Santa Sofia, Fraz. Isola, Località Capaccio”* rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 con Atto Prot. Com.le 3788.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017.
4. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente relativo alle emissioni in atmosfera indicato in premessa.
5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di raccolta, trattamento e produzione di acqua potabile della Ditta ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI spa, sito in comune di Santa Sofia (FC), Frazione Isola loc. Capaccio n. 77, era autorizzato ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 con gli atti di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'insediamento destinato a Centro Operativo e foresteria adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 prot. 3788, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione);
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'insediamento destinato ad impianto di potabilizzazione-edificio servizi,sala macchine e palazzina custode adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 prot. 3792, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione).

Le succitate determinazioni non ricomprendevano il titolo ambientale relativo alle emissioni in atmosfera.

In merito alle emissioni in atmosfera la Ditta era autorizzata ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avendo presentato domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la seguente attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

- 39. *“Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque”* presentata alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Santa Sofia e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena in data 29/08/2012, acquisita al protocollo provinciale n. 83694 del 30/08/2012.

In data 30/10/2018 P.G.N. 10648, pervenuta ad Arpae in data 02/05/2019 e acquisita al protocollo PG/2019/68858 del 02/05/2019, ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI spa ha presentato domanda di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 20/04/2017 prot. 3792, relativamente allo stabilimento di raccolta, trattamento e produzione di acqua potabile sito nel comune di Santa Sofia, Frazione Isola loc. Capaccio n. 77, comprensiva dei seguenti titoli ambientali abilitativi:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione);
- valutazione di impatto acustico.

Con la domanda di modifica sostanziale la Ditta intende accorpate le due autorizzazioni succitate DET-AMB-2017-1949 del 13/04/2017 e DET-AMB-2017-1957 del 14/04/2017, relative agli scarichi di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo (sub-irrigazione), in quanto relative a *“fabbricati diversi ma ricadenti nello stesso complesso immobiliare”*.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, con la succitata modifica sostanziale di AUA la Ditta chiede:

- di ricomprendere la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la attività 39. *“Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque”* di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 29/08/2012;
- di ricomprendere una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per la attività 29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”* di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi.

Con nota P.G.N. 5775 del 20/05/2019, acquisita al prot. n. PG/2019/79581 del 20/05/19, il SUAP del Comune di Santa Sofia ha comunicato alla Ditta e agli Enti l'avvio e sospensione del procedimento ai sensi della L. 241/1990, con richiesta di integrazioni che si riporta relativamente alle emissioni in atmosfera:

- *“La domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Dlgs 152/06 non può essere accolta dal momento che nello stabilimento in oggetto sono previste le emissioni degli sfiati dei serbatoi dei reagenti, indicati al punto 8) della “Relazione tecnica”. Tali emissioni diversamente da quanto argomentato nella “Relazione tecnica” non possono essere escluse dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi di quanto stabilito all'art. 272 comma 5 per le motivazioni di seguito riportate. L'attuale versione di tale comma 5, in vigore dal 19/12/2017 così recita: “Il presente titolo non si applica ... alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al presente titolo gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.” Le emissioni provenienti dagli sfiati di serbatoi dei reagenti non possono essere ricomprese ne negli “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro” ne nelle “valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza”, a cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 272, in quanto l'attivazione dell'emissione dello sfiato del serbatoio non avviene in situazioni di emergenza ma in fase di riempimento dello stesso e con la normale respirazione del serbatoio dovuta a cambiamenti della temperatura ambiente. Alla luce di tale argomentazione le emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi dei reagenti devono essere oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Dal momento che per tale tipologia di emissioni non è stata adottata, con la D.G.R. 2236/09 e s.m.i., una specifica autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3, occorre procedere alla domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06. In tale domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 dovranno essere ricomprese anche tutte le altre emissioni convogliate e diffuse (saldatura e linea fanghi) presenti nello stabilimento, dal momento che l'art. 272 comma 2 stabilisce che “L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269.” Risulta pertanto necessario modificare l'istanza di AUA chiedendo di ricomprendere nella stessa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 in sostituzione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272. A tal fine dovrà essere adeguatamente compilata la Scheda C per tutte le emissioni dello stabilimento oggetto di autorizzazione (sfiati serbatoi reagenti, saldatura e linea fanghi), fornendo anche informazioni sulle emissioni non oggetto di autorizzazione in quanto scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 (laboratori di analisi e ricerca, gruppi elettrogeni) e sulle emissioni derivanti da eventuali impianti termici civili ed altro”.*

Con nota P.G.N. 8141 del 19/07/19, acquisita al protocollo n. PG/2019/114571 del 19/07/2019, il SUAP del Comune di Santa Sofia ha trasmesso la documentazione integrativa presentata da ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI spa in data 18/07/19, con la quale si chiede di ricomprendere nella domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale anche il titolo abilitativo “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la specifica documentazione (Scheda C “Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”).

Per quanto concerne l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., trattasi delle seguenti emissioni in atmosfera:

- convogliate:
 - E1 Cappa di saldatura (locale officina)
 - da E2 a E5 Cappa di laboratorio;
 - E6 Cappa deposito laboratorio;
 - E7 Locale gruppo elettrogeno di emergenza impianto di potabilizzazione (517 kW, a gasolio);
 - E8 Locale gruppo elettrogeno di emergenza centro operativo – foresteria (226 kW, a gasolio);
 - ITC1 Camino centrale termica centro operativo (407 kW, a metano);
 - ITC2 Cappa cucina foresteria (151 kW, a metano);
 - ITC3 Camino centrale termica palazzina servizi (116,3 + 145,3 kW, a metano);
 - ITC4 Camino centrale termica edificio trattamento fanghi (32 kW, a metano);
 - ITC5 Camino centrale termica edificio magazzino – officina (30,7 kW, a metano);
- diffuse:
 - F1 linea trattamento fanghi;
 - da S1 a S4 Sfiato serbatoio policloruro di alluminio;
 - S5, S6 Sfiato serbatoio acido cloridrico;
 - S7 Sfiato serbatoio clorito di sodio;
 - S8, S9 Sfiato serbatoio idrossido di sodio;
 - S10 Sfiato serbatoio ipoclorito di sodio;
 - S11, S12 Sfiato serbatoio cloruro ferroso.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Santa Sofia con nota P.G.N. 9757 del 05/09/2019 acquisita al protocollo PG/2019/137281 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Santa Sofia;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle emissioni i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Con nota PG/2019/139322 del 10/09/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Santa Sofia – Servizio Edilizia Privata di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/187910 del 06/12/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni della Ditta, considerato che trattasi della prima autorizzazione art. 269 come nuovo stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota P.G.N. 13741 del 10/12/19, acquisita al protocollo PG/2019/189892 del 11/12/19, il Comune di Santa Sofia – Servizio Edilizia Privata, Patrimonio, Ambiente e Territorio ha espresso parere favorevole alla compatibilità urbanistico-edilizia.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha svolto le seguenti valutazioni in merito a quanto richiesto dalla Ditta, al fine di stabilire i valori limite e delle prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

emissioni convogliate:

- emissione N. 1 “Cappa di saldatura – locale officina” - trattasi di emissione derivante da saldatura ad arco

svolta sotto cappa, a carattere saltuario (2/3 giorni al mese, per una durata limitata a frazioni di ora ogni giornata di utilizzo) e con un consumo di elettrodi rivestiti limitato (20 kg/anno). La Ditta dichiara inoltre di non effettuare saldatura inox. L'attività è compresa al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per gli inquinanti "Polveri" (10 mg/Nmc), "Ossidi di Azoto espressi come NO₂" (5 mg/Nmc) e "Monossido di Carbonio" (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametro "Polveri". Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. La Ditta dovrà effettuare i monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione. Tenuto conto che il consumo di elettrodi rivestiti non supera il quantitativo limite di 40 Kg/mese stabilito al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, ai sensi di quanto indicato nel medesimo parere la Ditta è esonerata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, sostituiti dalla annotazione su apposito registro vidimato dei consumi mensili di elettrodi rivestiti utilizzati. Resta fermo l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione sopraindicati;

- emissioni da N. 2 a N. 5 "Cappa di laboratorio"
emissione N. 6 "Cappa deposito laboratorio"
queste emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto sono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- emissione N. 7 "Locale gruppo elettrogeno di emergenza impianto di potabilizzazione (517 kW, a gasolio)"
emissione N. 8 "Locale gruppo elettrogeno di emergenza centro operativo – foresteria (226 kW, a gasolio)"
queste emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto sono classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- emissione ITC2 "Cappa cucina foresteria (151 kW, a metano)"
questa emissione convogliata in atmosfera non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto è classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo ricompresa alla lettera e) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- emissione ITC1 "Camino centrale termica centro operativo (407 kW, a metano)";
emissione ITC3 "Camino centrale termica palazzina servizi (116,3 + 145,3 kW, a metano)";
emissione ITC4 "Camino centrale termica edificio trattamento fanghi (32 kW, a metano)";
emissione ITC5 "Camino centrale termica edificio magazzino – officina (30,7 kW, a metano)";
queste emissioni sono relative ad impianti termici civili con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;

emissioni diffuse:

- emissione F1 “Linea trattamento fanghi” - questa emissione era già autorizzata mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale per la attività 39. “Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque” di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 29/08/2012. In particolare l'adesione era relativa alle operazioni di ispessimento meccanico, disidratazione meccanica (centrifugazione), condizionamento con polielettrolita ad uso potabile e stoccaggio fanghi sotto tettoia. Evidenziato che trattasi di fanghi derivanti dalla potabilizzazione di acque, quindi con contenuto di sostanze odorogene notevolmente inferiore rispetto a fanghi da depurazione acque, tenuto conto che la fase di centrifugazione è svolta in locali chiusi e i fanghi, in attesa di essere conferiti in discarica, sono stoccati sotto tettoia, considerato che non sono stati rilevate criticità rispetto a tale attività, si ritiene di autorizzare il proseguimento di tale attività senza indicare specifiche prescrizioni;
- emissioni S5, S6 “Sfiato serbatoio acido cloridrico”
emissioni S8, S9 “Sfiato serbatoio idrossido di sodio”
emissione S10 “Sfiato serbatoio ipoclorito di sodio”
queste emissioni sono attive nel momento in cui si procede al caricamento dei reagenti nei serbatoi, operazione questa che avviene in un arco di tempo compreso tra 2 e 3 ore, in funzione della capacità dei serbatoi, con una frequenza annuale che varia da 1 a 4 volte, in funzione della tipologia di prodotto stoccato. Valutato che le stesse possano essere attive non solo in fase di carico ma anche in fase di stoccaggio (respirazione), e che possano contenere tracce di inquinante in particolare per quanto riguarda S5 e S6, la Ditta precauzionalmente installerà, quali sistemi di abbattimento/contenimento, delle guardie idrauliche costituite ciascuna da contenitore in polietilene, del diametro di 400 mm e della capacità di 70÷100 litri, nel quale sarà convogliata ed immersa la tubazione in PVC di sfiato del serbatoio di stoccaggio. Il contenuto dei contenitori è di seguito riportato:
 - S5 e S6 – 600 mm di acqua e 10÷15% di soda caustica o carbonato di calcio;
 - S8 e S9 – 600 mm di acqua per la carbonatazione dei fumi;
 - S10 – 600 mm di acqua e carbone granulare, per assorbire l'eventuale emissione di cloro gas.
 La Ditta ha altresì presentato un piano di gestione delle guardie idrauliche al fine di garantirne il corretto funzionamento, che consiste nel controllo analitico con cadenza semestrale dell'acqua presente nelle guardie idrauliche, finalizzato a:
 - a) S5 e S6 - abbattimento vapori acido cloridrico: controllo del pH che deve rimanere in campo neutro o basico;
 - b) S8 e S9 - abbattimento vapori idrossido di sodio: controllo del pH che deve rimanere in campo neutro (pH normale per acqua potabile);
 - c) S10 - abbattimento vapori ipoclorito di sodio: controllo del cloro residuo che non deve essere riscontrato.
 Tenuto conto della attività che genera queste emissioni e delle tempistiche sopra descritte, valutata positivamente l'installazione delle guardie idrauliche, considerate le valutazioni fatte per attività simili, si ritiene di accogliere il piano di gestione proposto dalla Ditta con la seguente modifica: il controllo analitico dell'acqua presente nelle guardie idrauliche dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale. Non si fissano pertanto valori limite in emissione, la Ditta dovrà attenersi al piano di gestione nel controllo del corretto funzionamento delle guardie idrauliche. Le operazioni di controllo delle guardie idrauliche e gli eventuali interventi effettuati a seguito di tali controlli, dovranno essere annotati su apposito registro vidimato;
- emissioni da S1 a S4 “Sfiato serbatoio policloruro di alluminio”
emissione S7 “Sfiato serbatoio clorito di sodio”
emissioni S11, S12 “Sfiato serbatoio cloruro ferroso”
per quanto riguarda la descrizione di tali emissioni si rimanda a quanto detto al punto precedente. Si evidenzia che in questo caso la Ditta non prevede l'installazione di guardie idrauliche. Tenuto conto della tipologia di prodotti stoccati, si ritiene di accogliere quanto proposto dalla Ditta e di non prescrivere valori limite in emissione.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha risposto alla richiesta di parere relativamente alle emissioni in atmosfera del 06/12/2019. Dal momento che i termini del procedimento scadono il giorno 17/12/2019, si rende necessario concludere le valutazioni anche in assenza del parere richiesto all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, dell'assenso del Comune di Santa Sofia sopra citato acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 30/10/18 P.G.N. 10648, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 – LOCALE GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
(517 kW, a gasolio)

EMISSIONE N. 8 – LOCALE GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA CENTRO OPERATIVO – FORESTERIA
(226 kW, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. 2 – CAPP A DI LABORATORIO

EMISSIONE N. 3 – CAPP A DI LABORATORIO

EMISSIONE N. 4 – CAPP A DI LABORATORIO

EMISSIONE N. 5 – CAPP A DI LABORATORIO

EMISSIONE N. 6 – CAPP A DEPOSITO LABORATORIO

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE ITC2 – CAPP A CUCINA FORESTERIA (151 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera e) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ITC1 – CAMINO CENTRALE TERMICA CENTRO OPERATIVO (407 kW, a metano)

EMISSIONE ITC3 – CAMINO CENTRALE TERMICA PALAZZINA SERVIZI (116,3 + 145,3 kW, a metano)

EMISSIONE ITC4 – CAMINO CENTRALE TERMICA EDIFICIO TRATTAMENTO FANGHI (32 kW, a metano)

EMISSIONE ITC5 – CAMINO CENTRALE TERMICA EDIFICIO MAGAZZINO – OFFICINA (30,7 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di saldatura svolta saltuariamente nel locale officina sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – BRACCI ASPIRANTI POSTAZIONI DI SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dall'attività di trattamento dei fanghi prodotti dal processo di potabilizzazione delle acque sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE F1 – LINEA TRATTAMENTO FANGHI

Evidenziato che trattasi dei fanghi derivanti dalla potabilizzazione di acque, quindi con contenuto di sostanze odorigene notevolmente inferiore rispetto ai fanghi da depurazione acque, tenuto conto che la fase di centrifugazione è svolta in locali chiusi e i fanghi, in attesa di essere conferiti in discarica, sono stoccati sotto tettoia, considerato che non sono stati rilevate criticità rispetto a tale attività, si autorizza il proseguimento di tale attività senza stabilire specifiche prescrizioni.

3. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalle operazioni di carico-scarico e stoccaggio in serbatoi di soluzioni pericolose sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

a) SERBATOI DI SOLUZIONI DI ACIDI

EMISSIONE S5 – SFIATO SERBATOIO ACIDO CLORIDRICO

EMISSIONE S6 – SFIATO SERBATOIO ACIDO CLORIDRICO

Impianto di abbattimento/contenimento: guardia idraulica (600 mm di acqua e 10÷15% di soda caustica o carbonato di calcio).

La Ditta dovrà con periodicità almeno **trimestrale** provvedere alla verifica del pH, che deve rimanere in campo neutro o basico. Le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche e gli eventuali interventi manutentivi devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 10**.

b) SERBATOI DI SOLUZIONI SALINE

EMISSIONE S1 – SFIATO SERBATOIO POLICLORURO DI ALLUMINIO

EMISSIONE S2 – SFIATO SERBATOIO POLICLORURO DI ALLUMINIO

EMISSIONE S3 – SFIATO SERBATOIO POLICLORURO DI ALLUMINIO

EMISSIONE S4 – SFIATO SERBATOIO POLICLORURO DI ALLUMINIO

EMISSIONE S7 – SFIATO SERBATOIO CLORITO DI SODIO

EMISSIONE S11 – SFIATO SERBATOIO CLORURO FERROSO

EMISSIONE S12 – SFIATO SERBATOIO CLORURO FERROSO

c) SERBATOIO DI SOLUZIONE DI IPOCLORITO DI SODIO

EMISSIONE S10 – SFIATO SERBATOIO IPOCLORITO DI SODIO

Impianto di abbattimento/contenimento: guardia idraulica (600 mm di acqua e carbone granulare)

La Ditta dovrà con periodicità almeno **trimestrale** provvedere alla verifica del cloro residuo, che non deve essere riscontrato. Le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche e gli eventuali interventi manutentivi devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 10**.

d) SERBATOI DI SOLUZIONI DI SODA

EMISSIONE S8 – SFIATO SERBATOIO IDROSSIDO DI SODIO

EMISSIONE S9 – SFIATO SERBATOIO IDROSSIDO DI SODIO

Impianto di abbattimento/contenimento: guardia idraulica (600 mm di acqua per la carbonatazione dei fumi).

La Ditta dovrà con periodicità almeno **trimestrale** provvedere alla verifica del pH, che deve rimanere in campo neutro. Le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche e gli eventuali interventi manutentivi devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 10**.

4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, da S1 a S12 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Santa Sofia la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1, da S1 a S12 con un anticipo di almeno 15 giorni**.
7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione N. 1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo **punto 10**, dei consumi di materiale di apporto per saldatura validati dalle relative fatture di acquisto. I consumi di materiale di apporto per saldatura non devono essere superiori a **kg 20** di elettrodi rivestiti per saldatura ad arco all'anno.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in

fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla **emissione N. 1**, come richiesto al precedente punto 9.
- dovranno essere annotate le operazioni di sorveglianza periodica delle guardie idrauliche e gli eventuali interventi manutentivi, così come richiesto al precedente **punto 3 lettere a), c) e d)**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.